



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI DEI COMITATI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA





INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
TITOLO II – DIRITTI ELETTORALI	4
TITOLO III – ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI DEI COMITATI C.R.I.....	5
SEZIONE I – ORGANI	5
SEZIONE II – INDIZIONE DELLE ELEZIONI E FASI PRECEDENTI ALLA VOTAZIONE	5
SEZIONE III – SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE	9
SEZIONE IV – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E FASI SUCCESSIVE.....	13
TITOLO IV– ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI DEI COMITATI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME.....	15
SEZIONE I – ORGANI	15
SEZIONE II – INDIZIONE DELLE ELEZIONI E FASI PRECEDENTI ALLA VOTAZIONE	15
SEZIONE III – SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE	18
SEZIONE IV – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E FASI SUCCESSIVE ALLA VOTAZIONE	20
TITOLO V – ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI DEL COMITATO NAZIONALE	21
SEZIONE I – ORGANI	21
SEZIONE II – INDIZIONE DELLE ELEZIONI E FASI PRECEDENTI ALLA VOTAZIONE	21
SEZIONE III – SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE	24
SEZIONE IV – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E FASI SUCCESSIVE ALLA VOTAZIONE	25
TITOLO VI – UFFICI ELETTORALI.....	27
TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	29
<i>TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO</i>	<i>30</i>



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente Regolamento, previsto dagli artt. 23, 28 e 33 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ed in armonia con le altre disposizioni in esso contenute, disciplina lo svolgimento del procedimento delle elezioni, a tutti i livelli, degli organi statutari della Croce Rossa Italiana.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono:
- a. *per Croce Rossa Italiana (di seguito anche "C.R.I.")*: l'insieme dei Comitati dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, comprensiva dei Comitati, dei Comitati Regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del Comitato Nazionale;
 - b. *per Soci*: coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 14.3 dello Statuto;
 - c. *per Presidente del Comitato*: il Presidente/Commissario del Comitato di cui all'art. 21 dello Statuto;
 - d. *per Presidente Regionale*: il Presidente/Commissario del Comitato Regionale o il Presidente/Commissario del Comitato della provincia autonoma di Trento o del Comitato della provincia autonoma di Bolzano;
 - e. *per Presidente Nazionale*: il Presidente Nazionale della C.R.I.;
 - f. *per Consigliere rappresentante dei Giovani, altresì definito Consigliere Giovane*: il Consigliere componente il Consiglio Direttivo espressione dei Giovani della Croce Rossa Italiana, ad ogni livello territoriale oggetto del presente Regolamento;
 - g. *per cariche associative*: la carica di Presidente e di Consigliere componente il Consiglio Direttivo (compreso il Consigliere rappresentante dei Giovani) ad ogni livello;
 - h. *per incarico retribuito o percepimento di compensi*: i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, di lavoro con contratto di somministrazione, di collaborazione coordinata e continuativa e simili, di lavoro accessorio, con la sola esclusione dei rimborsi spesa;
 - i. *per mandato elettivo completo*: il mandato a una carica associativa di una durata pari a quella prevista dallo Statuto; un mandato pari ad almeno il 50% della durata prevista a decorrere dalla nomina è equiparato a un mandato elettivo completo.



TITOLO II – DIRITTI ELETTORALI

3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

3.1 La verifica della titolarità dei diritti elettorali è effettuata con riferimento alla data di svolgimento della consultazione per l'elezione delle cariche associative.

3.2 Ai sensi dello Statuto:

- a. sono titolari di elettorato attivo i soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale;
- b. sono titolari di elettorato passivo i soci iscritti da almeno tre mesi, maggiorenni ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale;
- c. gli appartenenti al Corpo Militare Volontario della C.R.I. e al Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo purché abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'art. 12, comma 1 dello Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa e svolgano servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita, fermi restando i requisiti minimi di anzianità cui alle precedenti lettere a) e b); il requisito della regolarità di servizio è certificato dal competente Centro di Mobilitazione. In nessun caso hanno diritto all'elettorato passivo i dipendenti appartenenti al Corpo Militare;
- d. il percepimento di compensi da parte della Croce Rossa Italiana, anche indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate), comporta per l'intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali;
- e. l'eventuale elezione ad una carica statutaria di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti è nulla.

3.3 Ai fini del conteggio dell'anzianità elettorale, fermo restando l'obbligo di pagamento della quota associativa, si considerano le seguenti decorrenze:

- a. per i soci appartenenti al Corpo Militare Volontario, la data del brevetto di nomina per il personale di assistenza o la data del decreto di nomina per il personale direttivo;
- b. per i soci Volontari C.R.I., nonché per le appartenenti al Corpo delle Infermiere Volontarie, la data dell'esame del corso formativo di accesso o, se iscritti anteriormente al 1° settembre 2009, la data di iscrizione alla Componente con riferimento alla data di versamento della quota associativa;
- c. per i Volontari C.R.I. riammessi ai sensi dell'art. 7.8 dell'O.C. 3 dicembre 2012, n. 567, così come modificata dall'O.P. 7 novembre 2013, n. 411, la data di riammissione.

3.4 In caso di trasferimento del socio da altro Comitato, l'anzianità associativa viene determinata sommando il servizio reso presso il Comitato di provenienza ed il servizio reso presso quello di nuova destinazione, fermo restando che il socio sia comunque iscritto negli elenchi dell'elettorato attivo/passivo del Comitato in cui svolge servizio al momento dell'indizione delle elezioni.

3.5 I periodi di sospensione disciplinare non sono computati ai fini del calcolo dell'anzianità elettorale.

3.6 È in ogni caso escluso dall'elettorato attivo e passivo il socio che negli ultimi 24 mesi risulti essere stato sospeso a causa dell'applicazione di un provvedimento disciplinare di sospensione divenuto definitivo.

3.7 I periodi di riserva non interrompono né sospendono i diritti elettorali.

3.8 Non gode dei diritti elettorali chi, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, ha perso lo status di socio. Ugualmente non godono di diritti elettorali coloro i quali hanno perso la qualifica di socio per dimissioni.

4. INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI

4.1 In materia di incompatibilità ed esclusioni valgono le disposizioni di cui all'art. 39 dello Statuto.



TITOLO III – ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI DEI COMITATI C.R.I.

Sezione I – Organi

5. ORGANI ELETTIVI DEI COMITATI C.R.I.

- 5.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri.
- 5.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci del Comitato in possesso del diritto di elettorato attivo, salvo quanto previsto in materia di elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani.
- 5.3 In ogni caso, all'interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana.

Sezione II – Indizione delle elezioni e fasi precedenti alla votazione

6. INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- 6.1 Le elezioni per le cariche associative locali sono indette con provvedimento del Presidente regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano, che ne approva contestualmente il calendario elettorale. L'indizione deve essere formalizzata almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. Le consultazioni si svolgono, in ogni caso, entro trenta giorni dal termine di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato, salvo che il Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo, non cessi prima della sua naturale scadenza.
- 6.1-*bis* Nel periodo che intercorre fra la scadenza del mandato e la proclamazione dei nuovi eletti, il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti.
- 6.2 Il Presidente regionale, senza indugio, provvede a trasmettere il provvedimento di indizione:
- al Presidente del Comitato C.R.I. interessato dalla consultazione;
 - ai Soci del Comitato C.R.I. interessato dalla consultazione tramite il gestionale informatico;
 - ai rappresentanti dei Corpi Ausiliari alle Forze Armate del competente Centro di Mobilitazione;
 - alla Commissione elettorale nazionale.
- 6.3 Il Presidente di Comitato pubblica sull'albo e, ove presente, sul sito *web* del Comitato, il provvedimento di indizione delle elezioni nonché il calendario elettorale; la pubblicazione del provvedimento produce gli effetti della convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede elettorale.
- 6.4 Gli adempimenti previsti si svolgono sotto la responsabilità del Presidente di Comitato nonché, per gli aspetti di relativa competenza, dell'Ufficio elettorale locale.

7. ELENCHI DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 7.1 Entro trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, il Presidente del Comitato redige, sottoscrive e pubblica:
- gli elenchi dei Soci titolari di elettorato attivo e passivo;
 - gli elenchi dei Soci titolari di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani.
- 7.2 Gli elenchi recano per ciascun socio il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
- 7.3 Gli elenchi sono affissi all'albo del Comitato ed in tutte le Sedi C.R.I. istituite nel Comitato.
- 7.4 Entro dieci giorni dalla data in cui ha ricevuto il provvedimento di indizione delle elezioni, il Centro di Mobilitazione, ovvero il NAAPRO da esso delegato, e l'Ispettrice II.VV. territorialmente competenti inviano al Presidente del Comitato interessato dalla consultazione le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 3.2 e 3.3.
- 7.5 I trasferimenti definitivi dei soci del Comitato verso altri Comitati, ove disposti successivamente alla



data del provvedimento di indizione, non modificano gli elenchi elettorali. La medesima disposizione si applica per i trasferimenti definitivi dei soci attivi provenienti da altri Comitati verso il Comitato interessato dal rinnovo delle cariche associative.

- 7.6 Il Presidente del Comitato può aggiornare gli elenchi elettorali sino al giorno delle consultazioni nei seguenti casi: perdita dello *status* di Socio, per qualsiasi motivo; sopravvenute incompatibilità; provvedimenti disciplinari di sospensione divenuti definitivi; accoglimento di istanze di ricorso di cui al successivo art. 8. Dell'aggiornamento degli elenchi viene data notizia con le modalità di cui al precedente art. 7.3.

8. RICORSO AVVERSO GLI ELENCHI ELETTORALI

- 8.1 Il socio che ritenga di essere stato illegittimamente escluso dagli elenchi può presentare ricorso all'Ufficio elettorale locale; parimenti chiunque abbia un interesse può presentare ricorso contro l'inserimento negli elenchi elettorali di un socio che sia privo dei requisiti.
- 8.2 A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto e presentato all'Ufficio elettorale locale, a mano o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato, entro cinque giorni dalla data della pubblicazione degli elenchi, deve essere motivato, e deve contenere l'indicazione dei recapiti cui ricevere comunicazioni. Il ricorso presentato avverso l'esclusione dagli elenchi elettorali deve altresì essere corredato da una dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'elettorato attivo o passivo.
- 8.3 L'Ufficio elettorale locale dà notizia del ricorso contro l'inserimento di un socio anche all'eventuale controinteressato, fissando un termine per la presentazione di osservazioni nella stessa forma prevista per il ricorso.
- 8.4 L'Ufficio elettorale locale decide entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso; in caso di mancata decisione entro il termine, il ricorso si intende respinto.
- 8.5 L'Ufficio elettorale locale, entro il termine di cui al comma precedente, notifica la propria decisione al ricorrente e all'eventuale controinteressato, e trasmette copia di tutti gli atti del ricorso all'Ufficio elettorale regionale.
- 8.6 In caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio elettorale locale aggiorna gli elenchi elettorali conformemente alla propria decisione.
- 8.7 In ogni caso, la pendenza e l'esito di eventuali ricorsi non modificano il calendario elettorale.
- 8.8 Avverso le decisioni dell'Ufficio elettorale locale è possibile ricorrere all'Ufficio elettorale regionale.

9. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE E CONSIGLIERE

- 9.1 Fino a quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, i soci interessati a candidarsi come Presidente del Comitato, presentano la propria lista di candidati alle cariche associative presso l'Ufficio elettorale.
- 9.2 A pena di esclusione:
- la lista è composta dal candidato Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da almeno tre a massimo dieci;
 - la lista è composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi;
 - tutti i candidati in lista, sia come Presidente sia come Consigliere, devono essere iscritti nel Comitato ed essere titolari di elettorato passivo; essi devono indicare cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica) ai quali desiderano ricevere ogni comunicazione relativa alla propria candidatura;
 - alla lista è allegato il programma strategico che i candidati intendono sviluppare in caso di elezione.
- 9.3 La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta da tutti i candidati della lista, nonché da un numero ulteriore di soci, iscritti nel Comitato, elettori e non candidati, secondo le seguenti proporzioni,



verificate dall'Ufficio elettorale locale in base agli elenchi dell'elettorato attivo del Comitato:

- a. fino a 100 titolari di elettorato attivo: almeno dieci soci;
 - b. da 101 fino a 250 titolari di elettorato attivo: almeno venti soci;
 - c. da 251 titolari di elettorato attivo in poi: almeno trenta soci.
- 9.4 I soci che sottoscrivono sono indicati per cognome, nome, luogo e data di nascita, e possono appoggiare con la propria sottoscrizione una sola lista.
- 9.5 La candidatura, unitamente agli allegati, può essere consegnata a mano nelle ore di apertura dell'ufficio del Comitato, o trasmessa via posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato. È possibile procedere a consegna a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a tal fine fa fede esclusivamente la data di consegna del plico presso la sede del Comitato, e non la data di spedizione. Il giorno della scadenza dei termini per la presentazione, l'ufficio è aperto fino alle ore 18:00.
- 9.6 Si intende verificata favorevolmente la regolarità della candidatura nel caso in cui l'Ufficio elettorale, entro 48 ore dal ricevimento della candidatura medesima, non fornisca alcuna contraria comunicazione all'interessato. L'Ufficio elettorale comunica i nominativi dei candidati al Comitato Regionale o della Provincia Autonoma competente per territorio, inviando anche il programma strategico dei singoli liste o candidati.
- 9.7 L'Ufficio elettorale locale provvede ad escludere le liste che non rispettano il disposto dai commi precedenti.
- 9.8 L'esclusione di un candidato Presidente comporta l'esclusione della lista dei candidati Consiglieri collegati.
- 9.9 L'esclusione dei candidati Consiglieri comporta l'esclusione della lista se:
- a. il numero dei candidati Consiglieri residui risulta inferiore a tre;
 - b. la lista risultante non contenga candidati di entrambi i generi.
- 9.10 In caso di esclusione o di mancato accoglimento di una candidatura, l'interessato può presentare ricorso all'Ufficio elettorale regionale o della provincia autonoma entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione. Lo stesso Ufficio decide insindacabilmente nelle successive 48 ore.
- 9.11 L'Ufficio elettorale locale pubblica all'albo del Comitato e, ove presente, sul sito *web* del Comitato, l'elenco delle liste candidate, redatto nell'ordine di presentazione delle candidature, unitamente ai rispettivi programmi strategici, e ne invia copia:
- a. alle Sedi istituite sul territorio del Comitato;
 - b. al Presidente Regionale o della Provincia Autonoma, anche per la successiva pubblicazione sul sito *web* istituzionale della C.R.I. in ossequio alle modalità operative comunicate dal Comitato Nazionale.
- 9.12 Copia della lista dei candidati è altresì pubblicata, a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale Locale, nei locali del seggio elettorale del Comitato e nei locali degli eventuali seggi elettorali decentrati.
- 10. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE DEI GIOVANI**
- 10.1 Fino a quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, i soci, la cui età è compresa entro i trentuno anni, iscritti nel Comitato, titolari di elettorato passivo e maggiorenni, possono presentare la propria candidatura a Consigliere rappresentante dei Giovani.
- 10.2 Il requisito dell'età è valutato con riferimento alla data della consultazione elettorale.
- 10.3 Il candidato Consigliere rappresentante dei Giovani, a pena di esclusione:
- a. presenta la propria candidatura per iscritto, indicando cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché il recapito (indirizzo di posta elettronica) a cui desidera ricevere ogni comunicazione;
 - b. allega alla candidatura il proprio programma strategico che intende proporre in caso di elezione



al Consiglio Direttivo.

- 10.4 La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato, nonché da un numero ulteriore di soci Giovani, iscritti nel Comitato, elettori e non candidati, secondo le seguenti proporzioni, verificate dall'Ufficio elettorale locale in base agli elenchi dell'elettorato attivo del Comitato:
- fino a 30 soci Giovani titolari di elettorato attivo: almeno il 30% arrotondato per eccesso del numero totale degli aventi diritto di soci Giovani;
 - da 31 fino a 100 soci Giovani titolari di elettorato attivo: almeno dieci soci Giovani;
 - da 101 fino a 250 soci Giovani titolari di elettorato attivo: almeno venti soci Giovani;
 - da 251 soci Giovani titolari di elettorato attivo in poi: almeno trenta soci Giovani.
- 10.5 I soci che sottoscrivono sono indicati per cognome, nome, luogo e data di nascita, e possono appoggiare con la propria sottoscrizione un solo candidato.
- 10.6 Le modalità di consegna, verifica, esclusione e pubblicazione delle candidature alla carica di Consigliere rappresentante dei Giovani sono regolate dalle disposizioni di cui al precedente art. 9, commi dal 5 al 12, in quanto compatibili.

11. DIVIETO DI CANDIDATURA IN PIÙ LISTE

- 11.1 Nessuno può essere candidato in più di una lista.
- 11.2 Nessuno può presentarsi come candidato Consigliere rappresentante dei Giovani e contemporaneamente essere candidato in una lista.

12. SEGGIO ELETTORALE DECENTRATO

- 12.1 Al fine di consentire l'espressione del voto da parte dei Volontari appartenenti a Sedi C.R.I. che si trovano distanti dalla sede del Comitato, e nelle quali siano presenti almeno trenta elettori, il Presidente Regionale o della Provincia Autonoma, su richiesta del Presidente di Comitato, può istituire un Seggio elettorale decentrato. L'istituzione è consentita fino a quindici giorni prima dello svolgimento delle elezioni.
- 12.2 Su richiesta motivata del Presidente del Comitato interessato dalla consultazione, il Presidente Regionale o della Provincia Autonoma può prescindere dal numero minimo di trenta elettori.
- 12.3 Il Presidente di Comitato assicura al Seggio decentrato un numero sufficiente di schede, nonché le urne, le cabine e ogni materiale utile allo svolgimento della consultazione.
- 12.4 Ai Seggi elettorali decentrati si applicano le disposizioni previste per la costituzione e il funzionamento del Seggio elettorale locale, in quanto compatibili.
- 12.5 Completate le operazioni di voto, il Seggio decentrato scruta le schede e trasmette all'Ufficio elettorale locale il verbale coi risultati nonché le schede votate.

13. ASSENZA DI CANDIDATURE

- 13.1 Qualora nessun socio abbia presentato la propria candidatura come Presidente, oppure nessuna candidatura sia stata ammessa, si procede a commissariamento del Comitato secondo le disposizioni dello Statuto.
- 13.2 Qualora nessun socio abbia presentato la propria candidatura come Consigliere rappresentante dei Giovani oppure nessuna candidatura sia stata ammessa, il Consigliere rappresentante dei Giovani è cooptato con la seguente procedura:
- dopo la sua proclamazione, ed entro dieci giorni, il neo Presidente convoca un'Assemblea dei Giovani C.R.I. iscritti al Comitato e titolari del diritto all'elettorato attivo per la predetta carica. L'Assemblea deve svolgersi non prima di quindici giorni dalla sua convocazione;
 - l'Assemblea, così convocata e costituita, propone il nominativo del Consigliere rappresentante dei Giovani. Il Consigliere deve, in ogni caso, possedere i requisiti di età ed anzianità di servizio previsti dallo Statuto. Nel caso di pluralità di candidature, l'Assemblea delibera a voto segreto;



- c. il Consiglio Direttivo fa proprie le risultanze dell'Assemblea e provvede alla cooptazione del Consigliere rappresentante dei Giovani, dandone comunicazione al Presidente Regionale;
 - d. il Presidente Regionale ricevuto il verbale del Consiglio Direttivo del Comitato, proclama, con proprio provvedimento, il Consigliere rappresentante dei Giovani. Tale nomina ha una durata di un anno, termine entro il quale vanno nuovamente indette le elezioni secondo le procedure di cui al precedente articolo 10.
- 13.3 Qualora l'Assemblea di cui al comma precedente vada deserta, il Consiglio Direttivo coopta comunque, e previo assenso dell'interessato, un socio in possesso dei requisiti di età e di anzianità associativa previsti dallo Statuto. Il Presidente Regionale, ricevuto il verbale del Consiglio Direttivo del Comitato, proclama, con proprio provvedimento, il Consigliere rappresentante dei Giovani. Tale nomina ha una durata di un anno, termine entro il quale vanno nuovamente indette le elezioni.

Sezione III – Svolgimento della consultazione

14. INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE E OPERAZIONI PRELIMINARI

- 14.1 L'Ufficio elettorale, oltre a svolgere le funzioni attribuite dal Regolamento, assolve altresì alla funzione di Seggio elettorale.
- 14.2 Il Seggio elettorale ha sede presso il Comitato di riferimento o presso altra sede all'uopo individuata. Laddove sia possibile, il Comitato mette a disposizione locali posti al piano terra o comunque tali da garantire l'espressione del voto anche a soci diversamente abili.
- 14.3 Il Seggio elettorale si costituisce il giorno precedente a quello stabilito per la votazione, al fine di compiere le operazioni preliminari all'espressione del voto. In particolare, ciascun Seggio, appena insediato:
 - a. prende in consegna le schede elettorali e ogni altro materiale occorrente per la votazione, comprese le urne elettorali e le cabine per l'espressione del voto;
 - b. organizza la sala della votazione, identificata a mezzo di cartello esposto;
 - c. espone all'esterno della sala della votazione copia delle liste dei candidati e copia del Regolamento elettorale;
 - d. provvede alla vidimazione delle schede.
- 14.4 Le schede per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri sono vidimate in numero uguale a quello degli elettori risultante dagli elenchi elettorali; le schede per l'elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani sono vidimate in numero uguale a quello dei relativi elettori, risultante dai medesimi elenchi elettorali.
- 14.5 Alla vidimazione provvede almeno un componente del Seggio.
- 14.6 L'aula, la cabina e le urne per il voto nonché il materiale di cancelleria necessario sono messi a disposizione dal Comitato, che provvede altresì alla riproduzione delle schede contenenti i nominativi dei candidati alle cariche associative. Le schede devono riportare i nominativi dei candidati Presidenti e Consiglieri, nonché dei candidati Consiglieri rappresentanti dei Giovani, secondo l'ordine di presentazione delle liste e delle candidature. I modelli delle schede sono predisposti dal Comitato Nazionale e resi disponibili sul sito *web* istituzionale della C.R.I.
- 14.7 In ciascun Seggio:
 - a. sono posizionate due urne di votazione distinte, una per le schede per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri e una destinata esclusivamente alle schede per l'elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani;
 - b. è installata almeno una cabina, collocata in maniera da rimanere isolata a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e da assicurare la segretezza del voto.
- 14.8 Compiute le operazioni preliminari, il Presidente del Seggio sigilla le scatole, contenenti le schede autenticate, e l'aula del voto.

**15. OPERAZIONI DI VOTO**

- 15.1 Il Seggio elettorale riprende la sua attività alle ore 8:00 del giorno stabilito per la votazione, verifica l'integrità della chiusura dei locali, l'integrità delle scatole contenenti le schede elettorali autenticate e il loro numero, e procede a sigillare le urne mediante un sigillo firmato da tutti i componenti del seggio.
- 15.2 Il Presidente del Seggio elettorale è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di voto.
- 15.3 Di ogni anomalia in qualunque fase del voto il Presidente del Seggio elettorale dà notizia all'Ufficio elettorale nazionale, il quale può disporre ogni misura necessaria a garantire la regolarità delle elezioni, inclusa la chiusura anticipata del Seggio. Di tali anomalie si dà, altresì, notizia nel verbale del seggio.
- 15.4 Alle ore 9:00 del giorno stabilito per la votazione, il Presidente del Seggio dichiara aperta la votazione e ammette gli elettori al voto, previa identificazione. L'identificazione dell'elettore avviene:
- per esibizione di un documento di identità in corso di validità;
 - per esibizione della patente di servizio C.R.I. o del tesserino di riconoscimento C.R.I.;
 - per identificazione diretta da parte di un componente del seggio, che ne assume la responsabilità, con firma a margine dell'elenco dei votanti;
 - per identificazione diretta da parte di un altro elettore, già identificato secondo le disposizioni precedenti, che ne assume la responsabilità, con firma a margine dell'elenco dei votanti.
- 15.5 Le operazioni di voto si chiudono alle ore 20:00, con l'espressione del voto dell'ultimo elettore presente nella sala delle votazioni a quell'ora.
- 15.6 Le votazioni possono essere chiuse prima dell'orario previsto, a condizione che tutti gli aventi diritto al voto, così come risultano dagli elenchi elettorali, abbiano esercitato tale diritto.
- 15.7 Nel corso della votazione l'attività del seggio non si può sospendere per alcun motivo.

16. ESPRESSIONE DEL VOTO

- 16.1 Gli elettori ricevono una sola scheda autenticata, utile per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri.
- 16.2 Gli elettori Giovani C.R.I. ricevono due schede autenticate:
- una utile per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri;
 - una utile per l'elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani.
- 16.3 L'esercizio del diritto di voto non è, in nessun caso, delegabile.
- 16.4 L'elettore esprime il proprio voto in cabina, senza la presenza di alcuno.
- 16.5 L'elettore inabile a esprimere materialmente il voto, ma dotato di capacità di intendere e volere, esibisce idonea certificazione medica e può essere accompagnato nella cabina da persona di sua fiducia, che esprime il voto conformemente alla sua indicazione. La medesima persona non può accompagnare più di un elettore per l'espressione del voto.
- 16.6 Sulla scheda per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri:
- ove la lista sia composta dal Presidente e da tre candidati Consiglieri si può esprimere un unico voto sulla lista prescelta;
 - ove la lista sia composta dal Presidente e da un numero di candidati Consiglieri superiore a tre si possono esprimere fino a tre preferenze per i candidati Consiglieri, ricompresi nella medesima lista. Il voto si intende riferito anche al candidato Presidente.
- 16.7 Sulla scheda per l'elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani si può esprimere un unico voto sul candidato prescelto.
- 16.8 Il voto si esprime mediante apposizione di un segno sulla scheda, da cui si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per la lista di candidati prescelti e per il candidato Consigliere rappresentante dei Giovani.
- 16.9 Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili sono nulle; sono altresì nulle le schede ove sia indicato un numero di preferenze a candidati Consiglieri superiore a tre oppure siano state attribuite preferenze a candidati Consiglieri inseriti in liste diverse.



16.10 Il voto espresso al di fuori dalla cabina è nullo e l'elettore non è più ammesso al voto.

17. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- 17.1 Il Presidente del Seggio elettorale, una volta dichiarate chiuse le votazioni, appone un sigillo sull'urna contenente gli esemplari delle schede elettorali usate per l'espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti del Seggio.
- 17.2 Il Seggio accerta, quindi, il numero delle schede elettorali non utilizzate e quello degli elettori che non hanno partecipato al voto, verificandone la reciproca corrispondenza.
- 17.3 Il Seggio, ultimate le operazioni di cui al comma precedente, apre le urne e procede allo spoglio delle schede elettorali. Lo spoglio delle schede è pubblico e ha inizio dopo il completamento delle operazioni di voto, senza interruzioni.
- 17.4 Ogni esemplare delle schede elettorali è prelevato ed aperto a cura di un componente del Seggio elettorale, che lo consegna al Presidente, il quale dà lettura del nome del candidato cui si riferisce la lista votata.
- 17.5 Lo spoglio inizia con le schede per l'elezione del Presidente di Comitato e prosegue con le schede per l'elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani.
- 17.6 Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura, a cura di un componente del Seggio, in un prospetto di scrutinio, in cui sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell'espressione di voto.
- 17.7 Al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna, il Seggio elettorale verifica che la somma dei voti validamente espressi, dei voti nulli, delle schede bianche, dei voti contestati e del numero di elettori che non hanno partecipato al voto corrisponda al numero complessivo degli aventi diritto; la somma delle schede votate e non votate deve altresì corrispondere al numero delle schede vidimate.

18. VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

- 18.1 Il verbale delle operazioni elettorali, redatto dal segretario e firmato dal Presidente del Seggio elettorale, riporta:
- il numero di schede votate, bianche, nulle e non utilizzate;
 - le eventuali schede contestate e le motivazioni della loro provvisoria assegnazione;
 - relativamente all'elezione del Presidente e dei Consiglieri di Comitato, il numero di voti ottenuti da ciascuna lista;
 - relativamente all'elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani, il numero di voti ottenuto da ciascun candidato;
 - ogni altra utile annotazione.
- 18.2 Il Seggio elettorale pubblica il risultato provvisorio delle votazioni all'albo del Comitato, ovvero sul sito *web*, mediante affissione del verbale nel giorno stesso dello scrutinio. Contestualmente ne trasmette copia via posta elettronica all'Ufficio elettorale regionale e nazionale.

18-BIS SVOLGIMENTO TELEMATICO DELLA CONSULTAZIONE

- 18-bis.1 Ai sensi dell'art. 23.2 dello Statuto dell'Associazione ed in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 14, 15, 16, 17 e 18, l'elezione del Consiglio Direttivo del Comitato può avvenire anche con modalità telematiche da remoto.
- 18-bis.2 Il Presidente Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito il parere favorevole del Presidente Nazionale, può disporre nel provvedimento di indizione delle elezioni che le stesse si svolgano con modalità telematiche da remoto, secondo i criteri infrascritti.
- 18-bis.3 In caso di svolgimento telematico e da remoto delle consultazioni, il diritto di voto è esercitato su una piattaforma elettronica, ospitata su una infrastruttura dotata di livelli di sicurezza adeguati, idonea a garantire che:



- a) il voto sia personale, libero, uguale, segreto e, pertanto, l'elettore sia univocamente identificato con doppia chiave di accesso, sia garantito l'assoluto anonimato e l'assoluta immodificabilità del voto espresso, e sia impedita ogni possibilità per lo stesso elettore di esprimere più volte il proprio voto;
 - b) le operazioni di voto siano aperte alle ore 09:00 e si concludano alle ore 20:00 del giorno prestabilito per le elezioni, salvo che tutti gli aventi diritto al voto, così come risultanti dagli elenchi elettorali, abbiano esercitato tale diritto prima dell'orario di conclusione delle votazioni. È valido il voto espresso dall'elettore anche dopo le ore 20:00, purché egli abbia effettuato l'accesso alla piattaforma prima di quell'ora ed invii le sue preferenze compatibilmente con la durata della sessione utente prevista dallo strumento informatico;
 - c) l'espressione del voto avvenga con una modalità semplice e facilmente intuitiva, affinché a tutti gli elettori sia garantito l'esercizio del diritto di voto senza alcun tipo di difficoltà;
 - d) sia possibile assicurare una interfaccia di monitoraggio e controllo destinata all'Ufficio elettorale competente;
 - e) siano tutelati i dati personali secondo le vigenti norme di legge;
 - f) il risultato della votazione sia trasmesso all'Ufficio elettorale competente al termine delle operazioni di scrutinio.
- 18-bis.4 Nel caso in cui la piattaforma non sia già presente nell'infrastruttura tecnologica dell'Associazione, il Segretariato Generale provvede ad individuare apposita società, dotata delle certificazioni richieste dalla legge e idonea a garantire i requisiti di cui al comma precedente. Le comunicazioni tra l'Associazione e la società incaricata (trasmissione elenco candidati, trasmissione elenco elettori attivi, recapiti degli elettori attivi), nonché quelle tra la società incaricata e l'Associazione (comunicazione di avvio delle operazioni di voto, comunicazione dei risultati elettorali) avvengono tramite mezzi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
- 18-bis.5 L'Ufficio elettorale, in funzione di Seggio elettorale, si insedia alle ore 08:00 del giorno stabilito per la votazione, ed aggiorna i propri lavori non appena ricevuta l'informativa di regolare apertura delle votazioni da parte del gestore della piattaforma elettronica. Il Seggio assicura la propria disponibilità, anche mediante una turnazione tra i suoi membri, per l'intera durata della votazione. L'Ufficio elettorale può riunirsi ordinariamente in videoconferenza, con modalità comunque idonee a garantire che ciascuno dei partecipanti sia identificabile, sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, possa visionare e ricevere documentazione e trasmetterne, e che l'esame e le deliberazioni siano contestuali. Di tali requisiti si dà atto nel verbale della seduta.
- 18-bis.6 All'interno della piattaforma, una volta effettuato l'accesso a doppia chiave, sono riportati i nominativi dei candidati per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri, ovvero del Consigliere rappresentante dei Giovani a seconda dell'elettorato di appartenenza.
- 18-bis.7 Nel momento in cui accede al sistema, l'elettore attesta che esprime il proprio voto senza la presenza di alcuno all'interno dei locali.
- 18-bis.8 L'elettore inabile a esprimere materialmente il voto può essere autorizzato dal Presidente del seggio a farsi assistere da persona di sua fiducia, che esprime il voto conformemente alle sue indicazioni. L'autorizzazione deve essere in ogni caso espressa e basata su idonea certificazione medica esibita dall'istante; di essa viene fatta menzione a verbale. La medesima persona non può assistere più di un elettore per l'espressione del voto.
- 18-bis.9 La falsa attestazione delle condizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 costituisce illecito disciplinare e obbliga l'Associazione al deferimento dell'elettore dinanzi l'autorità giudiziaria competente.
- 18-bis.10 Per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri:
- a) ove la lista sia composta dal Presidente e da tre candidati Consiglieri si può esprimere un unico voto sulla lista prescelta;
 - b) ove la lista sia composta dal Presidente e da un numero di candidati Consiglieri superiore a tre



si possono esprimere fino a tre preferenze per i candidati Consiglieri, ricompresi nella medesima lista. Il voto si intende riferito anche al candidato Presidente.

18-bis.11 Per l'elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani si può esprimere un unico voto sul candidato prescelto.

18-bis.12 Il voto si esprime mediante selezione del/dei nominativo/i all'interno della scheda elettronica di votazione.

18-bis.13 Alle ore 20:00 il Seggio elettorale riprende la seduta e attende che il Presidente riceva la comunicazione dei risultati elettorali da parte del gestore della piattaforma elettronica. Ricevuta la comunicazione, il Seggio elettorale:

- a) ne fa menzione nel verbale delle operazioni, all'interno del quale riporta i dati pervenuti;
- b) chiude il verbale, approvandolo seduta stante;
- c) dispone la trasmissione del verbale delle operazioni di voto nonché dei risultati provvisori all'Ufficio elettorale sovraordinato, affinché provveda all'immediata pubblicazione di questi ultimi sul sito *web* istituzionale.

19. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

19.1 Entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di voto, salvo quando previsto dall'articolo precedente, il Presidente del Seggio elettorale consegna all'Ufficio elettorale regionale:

- a. il verbale delle operazioni elettorali;
- b. il prospetto di scrutinio;
- c. un plico sigillato contenente le schede scrutinate;
- d. un plico sigillato contenente le schede vidimate ma non utilizzate.

20. RICORSI AVVERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

20.1 Il socio interessato può presentare ricorso motivato contro l'esito delle elezioni all'Ufficio elettorale regionale.

20.2 A pena di decadenza, il ricorso deve essere presentato, a mano o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato Regionale, entro tre giorni dall'affissione del verbale delle operazioni elettorali a cura del Seggio elettorale.

20.3 A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto e deve contenere l'indicazione dei recapiti cui ricevere comunicazioni.

20.4 L'Ufficio elettorale regionale decide definitivamente entro tre giorni dalla presentazione del ricorso; in caso di mancata decisione entro il termine, il ricorso si intende respinto. L'Ufficio elettorale regionale dà notizia del ricorso anche al controinteressato, fissando un termine per la presentazione di osservazioni.

Sezione IV – Proclamazione degli eletti e fasi successive

21. PROCLAMAZIONI DEGLI ELETTI

21.1 L'Ufficio elettorale regionale o di provincia autonoma, decorsi quattro giorni dalla data della consultazione oppure, in caso di ricorso, contestualmente alla decisione sul medesimo, provvede alla proclamazione degli eletti.

21.2 Sono proclamati eletti il candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti ed i candidati Consiglieri appartenenti alla sua lista ovvero i tre candidati consiglieri maggiormente votati nella lista collegata a detto candidato Presidente. Se il candidato Presidente e i predetti tre candidati consiglieri sono tutti dello stesso genere, vengono proclamati Consigliere i primi due candidati Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nonché il primo di genere diverso, qualunque sia il numero di preferenze ottenute.



- 21.3 In caso di parità, sono proclamati eletti i candidati della lista il cui candidato Presidente abbia una maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, minor anzianità anagrafica.
- 21.4 È proclamato eletto Consigliere rappresentante dei Giovani il candidato che abbia ricevuto il maggior numero di voti validi.
- 21.5 In caso di parità, viene proclamato eletto Consigliere rappresentante dei Giovani il candidato che abbia una maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, minore anzianità anagrafica.
- 21.6 Il segretario dell'Ufficio elettorale regionale redige un verbale di proclamazione, sottoscritto anche dal Presidente dell'Ufficio, nel quale si dà conto delle operazioni compiute.
- 21.7 La proclamazione avviene mediante affissione del verbale all'albo del Comitato regionale o di provincia autonoma.
- 21.8 L'Ufficio elettorale regionale o di provincia autonoma invia copia del verbale al Comitato regionale o di provincia autonoma e al Comitato nazionale, per la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale dell'Associazione.
- 21.9 Il mandato degli eletti decorre dal momento della proclamazione.

22. SURROGA DEI CONSIGLIERI ED ELEZIONI SUPPLETIVE

- 22.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Presidente informa immediatamente il Comitato Regionale. L'Ufficio elettorale regionale provvede alla proclamazione del primo dei candidati Consiglieri non eletti, secondo l'ordine di lista. Laddove, in caso di subentro del primo Consigliere non eletto, il Consiglio Direttivo risultante sia composto da persone dello stesso genere, l'Ufficio elettorale regionale proclama il primo Consigliere non eletto di genere diverso.
- 22.2 In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere e di impossibilità di subentro, per esaurimento della lista dei non eletti, tenuto anche conto dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio di genere, il Presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono regolarmente in carica, ed il Presidente Regionale procede all'indizione di nuove elezioni limitatamente al Consigliere mancante. Il Consiglio, così completato nella sua composizione, rimane in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.
- 22.3 In ogni caso, i Consiglieri subentrati o eletti con una tornata suppletiva rimangono in carica per la rimanente porzione di mandato del Consiglio Direttivo.
- 22.4 Non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato del Consiglio Direttivo.
- 22.5 Si procede a scioglimento del Consiglio, commissariamento del Comitato ed indizione di nuove elezioni nel caso in cui si dimettano contemporaneamente e con unico atto tre Consiglieri (considerando tra questi anche il Consigliere rappresentante dei Giovani), e non sia possibile alcun subentro.
- 22.6 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Consigliere rappresentante dei Giovani, si procede a nuove elezioni limitatamente a tale carica, applicando in analogia le disposizioni del presente Regolamento. Il Consigliere eletto con la tornata suppletiva rimane in carica per la rimanente porzione di mandato del Consiglio Direttivo.
- 22.7 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, si procede all'indizione di nuove elezioni dell'intero Consiglio Direttivo, da tenersi entro centoventi giorni. Nelle more, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo uscenti rimangono regolarmente in carica.



TITOLO IV– ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI DEI COMITATI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Sezione I – Organi

23. ORGANI ELETTIVI DEI COMITATI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

- 23.1 Il Consiglio Direttivo regionale e di provincia autonoma è composto dal Presidente regionale, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da due Consiglieri.
- 23.2 Il Consiglio Direttivo regionale è eletto dai Presidenti dei Comitati istituiti nella regione, salvo quanto previsto in materia di elezione del rappresentante regionale dei Giovani.
- 23.3 Nel caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, il Presidente ed i membri del Consiglio, ivi compreso il Rappresentante regionale dei Giovani, sono eletti da tutti i Soci volontari della Regione titolari del relativo diritto di elettorato attivo.
- 23.4 In ogni caso, all'interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed almeno un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana, che svolge le funzioni di Vice Presidente.

Sezione II – Indizione delle elezioni e fasi precedenti alla votazione

24. INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- 24.1 Le elezioni per le cariche associative regionali sono indette con provvedimento del Presidente Nazionale, che ne approva contestualmente il calendario elettorale. L'indizione deve essere formalizzata almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. Le consultazioni sono fissate in una data compresa tra i 60 e i 90 giorni successivi alla data del provvedimento di indizione.
- 24.1-bis Nel periodo che intercorre fra la scadenza del mandato e la proclamazione dei nuovi eletti, il Consiglio Direttivo Regionale uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti
- 24.2 Il Presidente Nazionale, senza indugio, provvede a trasmettere il provvedimento di indizione:
- al Presidente del Comitato Regionale C.R.I. interessato dalla consultazione;
 - all'Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario C.R.I.;
 - all'Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.;
 - al Segretario Generale per l'informativa ai Soci della regione interessata dalla consultazione, da inviare tramite il gestionale informatico;
 - alla Commissione elettorale nazionale.
- 24.3 Il Presidente Regionale pubblica all'albo e sul sito *web* istituzionale, il provvedimento di indizione delle elezioni, il calendario elettorale nonché l'avviso in cui si comunicano le modalità di svolgimento delle elezioni, inclusa la sede del seggio stabilita, di norma, nella sede del Comitato Regionale o di Provincia Autonoma. Nel caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, le elezioni si svolgono con l'istituzione di seggi presso la sede di ciascun Comitato e, ove necessario, presso ciascuna sede ove sia previsto e costituito un Seggio elettorale decentrato.
- 24.4 Gli adempimenti previsti si svolgono sotto la responsabilità del Presidente Regionale nonché, per gli aspetti di relativa competenza, dell'Ufficio elettorale regionale.

25. ELENCHI DELL'ELETTORATO ATTIVO

- 25.1 Entro trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, il Presidente Regionale redige, sottoscrive e pubblica:
- gli elenchi dei Presidenti dei Comitati istituiti nella regione, titolari di elettorato attivo;
 - gli elenchi dei Consiglieri rappresentanti dei Giovani eletti nei Comitati istituiti nella regione, titolari di elettorato attivo per l'elezione del rappresentante regionale dei Giovani.



- 25.2 Gli elenchi recano per ciascun socio il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
- 25.3 Degli elenchi non fanno parte i Commissari di Comitato ed i rappresentanti dei Giovani cooptati.
- 25.4 Gli elenchi sono affissi all'albo del Comitato Regionale e sul sito *web* istituzionale e sono trasmessi a tutti i Comitati costituiti nella regione.
- 25.5 Nel caso in cui nel territorio della regione non siano costituiti almeno cinque Comitati, si prescinde dai precedenti commi e si applica, per analogia, la procedura prevista nel titolo relativo all'elezione degli organi dei Comitati C.R.I.
- 25.6 Il Presidente Regionale può aggiornare gli elenchi elettorali sino al giorno delle consultazioni nei seguenti casi: perdita della titolarità dell'elettorato attivo ovvero per sopravvenute incompatibilità. Dell'aggiornamento degli elenchi viene data notizia con le modalità di cui al precedente art. 25.4.
- 26. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE REGIONALE E CONSIGLIERE REGIONALE**
- 26.1 Fino a quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, i soci interessati a candidarsi come Presidente regionale, presentano la propria lista di candidati alle cariche associative presso l'Ufficio elettorale regionale.
- 26.2 A pena di esclusione:
- la lista è composta dal candidato Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da almeno tre a massimo dieci;
 - la lista è composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi;
 - tutti i candidati in lista, sia come Presidente sia come Consigliere, devono essere iscritti in uno dei Comitati della regione ed essere titolari di elettorato passivo; essi devono indicare cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica) ai quali desiderano ricevere ogni comunicazione relativa alla propria candidatura;
 - alla lista è allegato il programma strategico che i candidati intendono sviluppare in caso di elezione.
- 26.3 La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta da tutti i candidati della lista, nonché da un numero ulteriore di soci, iscritti nei Comitati della regione, elettori e non candidati, pari al 10% arrotondato per eccesso del numero degli aventi diritto all'elettorato attivo per le medesime cariche. Le firme sono verificate dall'Ufficio elettorale regionale o della provincia autonoma in base agli elenchi dell'elettorato attivo dei Comitati della regione o della provincia autonoma o a certificazioni redatte dai Presidenti di Comitati di appartenenza.
- 26.4 Nel solo caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, la candidatura per le cariche associative della regione o provincia autonoma è ammissibile solo se sottoscritta da tutti i candidati della lista, nonché da un numero ulteriore di soci elettori e non candidati della regione o della provincia autonoma, secondo le seguenti proporzioni: fino a 100 titolari di elettorato attivo: almeno dieci soci; da 101 fino a 250 titolari di elettorato attivo: almeno venti soci; da 251 titolari di elettorato attivo in poi: almeno trenta soci. Le firme sono verificate dall'Ufficio elettorale regionale o della provincia autonoma in base agli elenchi dell'elettorato attivo dei Comitati della regione o della provincia autonoma o a certificazioni redatte dai Presidenti di Comitati di appartenenza.
- 26.5 In ogni caso, i soci che sottoscrivono sono indicati per cognome, nome, luogo e data di nascita, e possono appoggiare con la propria sottoscrizione una sola lista.
- 26.6 La candidatura, unitamente agli allegati, può essere consegnata a mano nelle ore di apertura dell'ufficio del Comitato regionale, o trasmessa via posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato Regionale. È possibile procedere a consegna a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a tal fine fa fede esclusivamente la data di consegna del plico presso la sede del Comitato Regionale, e non la data di spedizione. Il giorno della scadenza dei termini



- per la presentazione, l'ufficio è aperto fino alle ore 18:00.
- 26.7 Si intende verificata favorevolmente la regolarità della candidatura nel caso in cui l'Ufficio elettorale regionale, entro 48 ore dal ricevimento della candidatura medesima, non fornisca alcuna contraria comunicazione all'interessato. L'Ufficio elettorale comunica i nominativi dei candidati al Comitato nazionale, inviando anche il programma strategico dei singoli liste di candidati.
- 26.8 L'Ufficio elettorale regionale provvede ad escludere le liste che non rispettano il disposto dai commi precedenti.
- 26.9 L'esclusione di un candidato Presidente comporta l'esclusione della lista dei candidati Consiglieri collegati.
- 26.10 L'esclusione dei candidati Consiglieri comporta l'esclusione della lista se:
- il numero dei candidati Consiglieri residui risulta inferiore a tre;
 - la lista risultante non contenga candidati di entrambi i generi.
- 26.11 In caso di esclusione o di mancato accoglimento di una candidatura, l'interessato può presentare ricorso all'Ufficio elettorale nazionale entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione. Lo stesso Ufficio decide nelle successive 48 ore.
- 26.12 L'Ufficio elettorale regionale pubblica all'albo del Comitato e sul sito *web* istituzionale, l'elenco delle liste candidate, redatto nell'ordine di presentazione delle candidature, unitamente ai rispettivi programmi strategici, e ne invia copia:
- ai Comitati C.R.I. istituiti sul territorio della regione;
 - all'Ufficio elettorale nazionale;
 - al Presidente Nazionale, anche per la successiva pubblicazione sul sito *web* istituzionale della C.R.I.
- 27. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE REGIONALE DEI GIOVANI**
- 27.1 Fino a quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, i soci, la cui età è compresa entro i trentuno anni, iscritti in uno dei Comitati C.R.I. della regione, titolari di elettorato passivo e maggiorenni, possono presentare la propria candidatura a Consigliere rappresentante regionale dei Giovani.
- 27.2 Il requisito dell'età è valutato con riferimento alla data della consultazione elettorale.
- 27.3 Il candidato Consigliere rappresentante regionale dei Giovani, a pena di esclusione:
- presenta la propria candidatura per iscritto, indicando cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché il recapito (indirizzo di posta elettronica) a cui desidera ricevere ogni comunicazione;
 - allega alla candidatura il proprio programma strategico che intende proporre al Consiglio Direttivo in caso di elezione.
- 27.4 La candidatura a Consigliere rappresentante regionale dei Giovani è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato, nonché da un numero ulteriore di soci della regione o della provincia autonoma aventi diritto all'elettorato attivo per le predetta carica e non candidati, pari al 10% arrotondato per eccesso del numero totale degli aventi diritto allo stesso elettorato attivo.
- 27.5 Nel solo caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 26.4, in quanto compatibili.
- 27.6 Le modalità di consegna, verifica, esclusione, sottoscrizione e pubblicazione delle candidature alla carica di Consigliere rappresentante regionale dei Giovani sono regolate dalle disposizioni di cui al precedente art. 26, commi dal 5 al 12, in quanto compatibili.
- 28. DIVIETO DI CANDIDATURA IN PIÙ LISTE**
- 28.1 Nessuno può essere candidato in più di una lista.



28.2 Nessuno può presentarsi come candidato Consigliere rappresentante regionale dei Giovani e contemporaneamente essere candidato in una lista.

29. ASSENZA DI CANDIDATURE

29.1 Qualora nessun socio abbia presentato la propria candidatura come Presidente regionale, oppure nessuna candidatura sia stata ammessa, si procede al commissariamento del Comitato regionale.

29.2 Qualora nessun socio abbia presentato la propria candidatura come Consigliere rappresentante regionale dei Giovani oppure nessuna candidatura sia stata ammessa, quest'ultimo è cooptato con la seguente procedura:

- a. dopo la sua proclamazione, ed entro dieci giorni, il neo Presidente Regionale convoca i Consiglieri rappresentanti dei Giovani C.R.I. eletti nei Comitati della regione. La riunione deve svolgersi non prima di quindici giorni dalla sua convocazione. Nel caso in cui nel territorio regionale non siano costituiti più di cinque Comitati, la riunione è estesa a tutti i Soci Giovani dei Comitati presenti nel territorio medesimo;
- b. i Consiglieri rappresentanti dei Giovani C.R.I. propongono il nominativo del Consigliere rappresentante regionale dei Giovani, il quale deve, in ogni caso, possedere i requisiti di età ed anzianità associativa previsti dallo Statuto. Nel caso di pluralità di candidature, i presenti deliberano a voto segreto;
- c. il Consiglio Direttivo Regionale fa proprie le risultanze del consesso così convocato e costituito e provvede alla cooptazione del Consigliere rappresentante regionale dei Giovani, dandone comunicazione al Presidente nazionale;
- d. il Presidente Nazionale, ricevuto il verbale del Consiglio Direttivo del Comitato regionale, proclama, con proprio provvedimento, il Consigliere rappresentante regionale dei Giovani. Tale nomina ha una durata di un anno, termine entro il quale vanno nuovamente indette le elezioni.

29.3 Qualora la riunione di cui al comma precedente vada deserta, il Consiglio Direttivo coopta comunque, e previo assenso dell'interessato, un socio in possesso dei requisiti di età e di anzianità di servizio previsti dallo Statuto. Tale nomina ha una durata di un anno, termine entro il quale vanno nuovamente indette le elezioni.

Sezione III – Svolgimento della consultazione

30. INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE E OPERAZIONI PRELIMINARI

30.1 L'Ufficio elettorale, oltre a svolgere le funzioni attribuite dal Regolamento, assolve altresì alla funzione di Seggio elettorale, ad eccezione degli Uffici elettorali regionali o di provincia autonoma dove non siano costituiti nel territorio almeno 5 Comitati e si procede alle elezioni con le modalità di cui all'articolo 23.3.

30.2 Il Seggio elettorale ha sede presso il Comitato regionale o presso altra sede all'uopo individuata. Laddove sia possibile, il Comitato mette a disposizione locali posti al piano terra o comunque tali da garantire l'espressione del voto anche a soci diversamente abili.

30.3 Lo svolgimento delle operazioni preliminari, nonché le modalità di insediamento del Seggio, sono regolate dalle disposizioni di cui al precedente art. 14, commi dal 3 a 8, in quanto compatibili.

31. OPERAZIONI DI VOTO

31.1 Le modalità di svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione degli organi statutari dei Comitati Regionali e delle Province Autonome sono regolate dalle disposizioni di cui al precedente articolo 15, in quanto compatibili.

**32. ESPRESSIONE DEL VOTO**

- 32.1 Gli elettori ricevono una sola scheda autenticata, utile per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri, ovvero del Consigliere rappresentante regionale dei Giovani a seconda dell'elettorato di appartenenza.
- 32.2 Nel caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, gli elettori ricevono una sola scheda autenticata, utile per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri, mentre gli elettori Giovani C.R.I. ricevono due schede autentiche:
- una utile per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri;
 - una utile per l'elezione del Consigliere rappresentante regionale dei Giovani.
- 32.3 Le modalità di espressione del voto sono regolate dalle disposizioni di cui al precedente articolo 16, commi dal 3 al 10, in quanto compatibili.

33. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- 33.1 Le modalità di chiusura delle operazioni di voto e di svolgimento delle operazioni di scrutinio sono regolate dalle disposizioni di cui al precedente articolo 17, in quanto compatibili.

34. VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

- 34.1 Le modalità di verbalizzazione delle operazioni elettorali sono regolate dalle disposizioni di cui al precedente articolo 18, in quanto compatibili, salvo quanto infra disposto.
- 34.2 Nel caso in cui le elezioni regionali o di provincia autonoma si svolgano nei termini di cui all'articolo 23.3. per territori con meno di cinque Comitati, i Seggi elettorali locali e i Seggi elettorali di Sede decentrata trasmettono la documentazione, senza affissione all'albo dei risultati, all'Ufficio elettorale regionale, che procede alla pubblicazione del risultato provvisorio e all'affissione del verbale sull'albo dei Comitato Regionale, dopo il consolidamento dei dati provenienti da tutti i seggi del territorio di competenza.

34-BIS SVOLGIMENTO TELEMATICO DELLA CONSULTAZIONE

- 34-bis.1 Ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto dell'Associazione ed in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 30, 31, 32, 33 e 34, l'elezione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale può avvenire anche con modalità telematiche da remoto. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 18-bis, salvo quanto infra previsto.
- 34-bis.2 Il Presidente Nazionale può disporre, anche su proposta del Presidente Regionale, nel provvedimento di indizione delle elezioni che le stesse si svolgano con modalità telematiche da remoto.
- 34-bis.3 Nel caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati le elezioni regionali o della provincia autonoma si svolgono nei termini di cui all'articolo 23.3; gli elettori hanno a disposizione una schermata utile per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri, mentre gli elettori Giovani C.R.I. avranno a disposizione due schermate:
- una utile per l'elezione del Presidente Regionale e dei Consiglieri Regionali;
 - una utile per l'elezione del Consigliere rappresentante regionale dei Giovani.

35. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

- 35.1 Entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di voto, salvo quando previsto dall'articolo precedente, il Presidente del Seggio elettorale consegna all'Ufficio elettorale regionale il materiale di cui al precedente articolo 19.1.

36. RICORSI AVVERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

- 36.1 Il socio interessato può presentare ricorso motivato contro l'esito delle elezioni all'Ufficio Elettorale nazionale.



- 36.2 A pena di decadenza, il ricorso deve essere presentato, a mano o via telefax o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato Nazionale, entro tre giorni dall'affissione del verbale delle operazioni elettorali a cura del Seggio elettorale.
- 36.3 A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto e deve contenere l'indicazione dei recapiti cui ricevere comunicazioni.
- 36.4 L'Ufficio elettorale nazionale decide definitivamente entro tre giorni dalla presentazione del ricorso; in caso di mancata decisione entro il termine, il ricorso si intende respinto. L'Ufficio elettorale nazionale dà notizia del ricorso anche al controinteressato, fissando un termine per la presentazione di osservazioni.

Sezione IV – Proclamazione degli eletti e fasi successive alla votazione

37. PROCLAMAZIONI DEGLI ELETTI

- 37.1 I candidati alle cariche di Presidente regionale, Consiglieri regionali e Consigliere rappresentante regionale dei Giovani sono proclamati eletti dall'Ufficio elettorale Regionale secondo le modalità di cui al precedente art. 21, in quanto compatibili. Il verbale di proclamazione è trasmesso a tutti i Comitati C.R.I. istituiti nella regione di competenza, oltre che al Comitato Nazionale.

38. SURROGA DEI CONSIGLIERI ED ELEZIONI SUPPLETIVE

- 38.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere regionale, il Presidente regionale informa immediatamente l'Ufficio elettorale regionale ed il Comitato Nazionale. L'Ufficio elettorale regionale provvede alla proclamazione del primo dei candidati Consiglieri non eletti, secondo l'ordine di lista. Laddove, in caso di subentro del primo Consigliere non eletto, il Consiglio Direttivo risultante sia composto da persone dello stesso genere, l'Ufficio elettorale regionale proclama il primo Consigliere non eletto di genere diverso.
- 38.2 In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere e di impossibilità di subentro, per esaurimento della lista dei non eletti, tenuto anche conto dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio di genere, il Presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono regolarmente in carica, ed il Presidente nazionale procede all'indizione di nuove elezioni limitatamente al Consigliere mancante. Il Consiglio, così completato nella sua composizione, rimane in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.
- 38.3 In ogni caso, i Consiglieri subentrati o eletti con una tornata suppletiva rimangono in carica per la rimanente porzione di mandato del Consiglio Direttivo.
- 38.4 Non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato del Consiglio Direttivo.
- 38.5 Si procede a scioglimento del Consiglio, commissariamento del Comitato regionale ed indizione di nuove elezioni nel caso in cui si dimettano contemporaneamente e con unico atto tre Consiglieri (considerando tra questi anche il Consigliere rappresentante regionale dei Giovani), e non sia possibile alcun subentro.
- 38.6 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Consigliere rappresentante regionale dei Giovani, si procede a nuove elezioni limitatamente a tale carica, applicando in analogia le disposizioni del presente Regolamento. Il Consigliere eletto con la tornata suppletiva rimane in carica per la rimanente porzione di mandato del Consiglio Direttivo.
- 38.7 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente regionale, si procede all'indizione di nuove elezioni dell'intero Consiglio Direttivo, da tenersi entro centoventi giorni. Nelle more, il Vice Presidente vicario ed il Consiglio Direttivo uscenti rimangono regolarmente in carica.



TITOLO V – ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI DEL COMITATO NAZIONALE

Sezione I – Organi

39. ORGANI ELETTIVI DEL COMITATO NAZIONALE C.R.I.

- 39.1 Il Consiglio Direttivo nazionale è composto dal Presidente nazionale, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da due Consiglieri.
- 39.2 Il Consiglio Direttivo nazionale è eletto dai Presidenti dei Comitati istituiti su tutto il territorio nazionale, salvo quanto previsto in materia di elezione del Rappresentante nazionale dei Giovani.
- 39.3 In ogni caso, all'interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed almeno un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana, che svolge le funzioni di Vice Presidente.

Sezione II – Indizione delle elezioni e fasi precedenti alla votazione

40. INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- 40.1 Le elezioni per le cariche associative nazionali sono indette con provvedimento del Presidente Nazionale uscente, che ne approva contestualmente il calendario elettorale. L'indizione deve essere formalizzata almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato. Le consultazioni sono fissate in una data compresa tra i 90 e i 110 giorni successivi alla data del provvedimento di indizione.
- 40.1-*bis* Nel periodo che intercorre fra la scadenza del mandato e la proclamazione dei nuovi eletti, il Consiglio Direttivo Nazionale uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti.
- 40.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le elezioni sono indette dal Vice Presidente nazionale con funzioni vicarie.
- 40.3 In caso di sfiducia approvata in Assemblea nazionale, le elezioni sono indette dal collegio di tre Presidenti Regionali di cui all'articolo 34.4 dello Statuto.
- 40.4 Il Presidente nazionale, senza indugio, provvede a trasmettere il provvedimento di indizione:
- a tutti i Presidenti dei Comitati Regionali C.R.I.;
 - a tutti i Presidenti dei Comitati C.R.I. istituiti su tutto il territorio nazionale;
 - all'Ispettore nazionale del Corpo Militare Volontario C.R.I.;
 - all'Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.;
 - al Segretario Generale per l'informativa ai Soci, da inviare tramite il gestionale informatico;
 - alla Commissione elettorale nazionale.
- 40.5 Il Presidente Nazionale pubblica all'albo e sul sito *web* istituzionale, il provvedimento di indizione delle elezioni, il calendario elettorale nonché l'avviso in cui si comunica la sede del seggio stabilita, di norma, in Roma, presso la sede del Comitato Nazionale.
- 40.6 Gli adempimenti previsti si svolgono sotto la responsabilità del Presidente nazionale nonché, per gli aspetti di relativa competenza, dell'Ufficio elettorale nazionale.

41. ELENCHI DELL'ELETTORATO ATTIVO

- 41.1 Entro trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, il Presidente nazionale redige, sottoscrive e pubblica:
- gli elenchi dei Presidenti dei Comitati istituiti nel territorio nazionale nonché dei Presidenti dei



Comitati regionali e delle provincie autonome, titolari di elettorato attivo;

- b. gli elenchi dei rappresentanti dei Giovani eletti nei Comitati istituiti nel territorio nazionale nonché dei rappresentanti regionali dei Giovani eletti, titolari di elettorato attivo per l'elezione del rappresentante nazionale dei Giovani.

- 41.2 Gli elenchi recano per ciascun socio il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
41.3 Degli elenchi non fanno parte i Commissari di Comitato ed i rappresentanti dei Giovani cooptati.
41.4 Gli elenchi sono resi pubblici sul sito *web* istituzionale dell'Associazione.
41.5 Il Presidente Nazionale può aggiornare gli elenchi elettorali sino al giorno delle consultazioni nei seguenti casi: perdita della titolarità dell'elettorato attivo ovvero per sopravvenute incompatibilità. Dell'aggiornamento degli elenchi viene data notizia con le modalità di cui al precedente art. 41.4.

42. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE NAZIONALE E CONSIGLIERE NAZIONALE

- 42.1 Fino a quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, i soci interessati a candidarsi come Presidente nazionale, presentano la propria lista di candidati alle cariche associative presso l'Ufficio elettorale nazionale.
- 42.2 A pena di esclusione:
- a. la lista è composta dal candidato Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da almeno tre a massimo dieci;
 - b. la lista è composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi;
 - c. tutti i candidati in lista, sia come Presidente che come Consigliere, devono essere iscritti in uno dei Comitati istituiti sul territorio nazionale ed essere titolari di elettorato passivo; essi devono indicare cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica) ai quali desiderano ricevere ogni comunicazione relativa alla propria candidatura;
 - d. alla lista è allegato il programma strategico che i candidati intendono sviluppare in caso di elezione.
- 42.3 La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta da tutti i candidati della lista, nonché da un numero ulteriore di soci, aventi diritto all'elettorato attivo per le predette cariche e non candidati, pari al 5% arrotondato per eccesso del numero degli aventi diritto all'elettorato attivo per le medesime cariche. Le firme devono essere apposte da soci votanti per l'elezione degli organi nazionali provenienti da almeno tre Regioni. Le firme sono verificate dall'Ufficio elettorale nazionale in base agli elenchi dell'elettorato attivo dei Comitati o a certificazioni redatte dai Presidenti di Comitati di appartenenza.
- 42.4 I soci che sottoscrivono sono indicati per cognome, nome, luogo e data di nascita, e possono appoggiare con la propria sottoscrizione una sola lista.
- 42.5 La candidatura, unitamente agli allegati, può essere consegnata a mano nelle ore di apertura dell'ufficio del Comitato nazionale, o trasmessa via posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato nazionale. È possibile procedere a consegna a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a tal fine fa fede esclusivamente la data di consegna del plico presso la sede del Comitato nazionale, e non la data di spedizione. Il giorno della scadenza dei termini per la presentazione, l'ufficio è aperto fino alle ore 18:00.
- 42.6 Si intende verificata favorevolmente la regolarità della candidatura nel caso in cui l'Ufficio elettorale nazionale, entro 48 ore dal ricevimento della candidatura medesima, non fornisca alcuna contraria comunicazione all'interessato
- 42.7 L'Ufficio elettorale nazionale provvede ad escludere le liste che non rispettano il disposto dai commi



precedenti.

- 42.8 L'esclusione di un candidato Presidente comporta l'esclusione della lista dei candidati Consiglieri collegati.
- 42.9 L'esclusione dei candidati Consiglieri comporta l'esclusione della lista se:
- il numero dei candidati Consiglieri residui risulta inferiore a tre;
 - la lista risultante non contenga candidati di entrambi i generi.
- 42.10 In caso di esclusione o di mancato accoglimento di una candidatura, l'interessato può presentare ricorso in opposizione all'Ufficio elettorale nazionale entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione. Lo stesso Ufficio decide nelle successive 48 ore.
- 42.11 L'Ufficio elettorale nazionale pubblica sul sito *web* istituzionale dell'Associazione, l'elenco delle liste candidate, redatto nell'ordine di presentazione delle candidature, unitamente ai rispettivi programmi strategici, e ne invia copia alla Commissione elettorale nazionale.

43. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE NAZIONALE DEI GIOVANI

- 43.1 Fino a quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, i soci, la cui età è compresa entro i trentuno anni, titolari di elettorato passivo e maggiorenni, possono presentare la propria candidatura a Consigliere rappresentante nazionale dei Giovani.
- 43.2 Il requisito dell'età è valutato con riferimento alla data della consultazione elettorale.
- 43.3 Il candidato Consigliere rappresentante nazionale dei Giovani, a pena di esclusione:
- presenta la propria candidatura per iscritto, indicando cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché il recapito (indirizzo di posta elettronica) a cui desidera ricevere ogni comunicazione;
 - allega alla candidatura il proprio programma strategico che intende proporre al Consiglio Direttivo in caso di elezione.
- 43.4 La candidatura a Consigliere rappresentante nazionale dei Giovani è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato, nonché da un numero ulteriore di soci aventi diritto all'elettorato attivo per la predetta carica e non candidati, pari al 5% arrotondato per eccesso del numero totale degli aventi diritto allo stesso elettorato attivo. Le firme sono verificate dall'Ufficio elettorale nazionale in base agli elenchi dell'elettorato attivo dei Comitati o a certificazioni redatte dai Presidenti di Comitati di appartenenza.
- 43.5 I soci che sottoscrivono sono indicati per cognome, nome, luogo e data di nascita, e possono appoggiare con la propria sottoscrizione un solo candidato.
- 43.6 Le modalità di consegna, verifica, esclusione, sottoscrizione e pubblicazione delle candidature alla carica di Consigliere rappresentante nazionale dei Giovani sono regolate dalle disposizioni di cui al precedente art. 42, commi dal 5 al 11, in quanto compatibili.

44. DIVIETO DI CANDIDATURA IN PIÙ LISTE

- 44.1 Nessuno può essere candidato in più di una lista.
- 44.2 Nessuno può presentarsi come candidato Consigliere rappresentante nazionale dei Giovani e contemporaneamente essere candidato in una lista.

45. ASSENZA DI CANDIDATURE

- 45.1 Qualora nessun socio abbia presentato la propria candidatura come Presidente Nazionale, oppure nessuna candidatura sia stata ammessa, il Presidente Nazionale uscente procede immediatamente alla costituzione del collegio di tre Presidenti Regionali secondo le modalità di cui all'articolo 34.4.



- dello Statuto. Il sorteggio avviene dinanzi ad un Notaio o ad un pubblico ufficiale dello Stato.
- 45.2 Qualora nessun socio abbia presentato la propria candidatura come Consigliere rappresentante nazionale dei Giovani oppure nessuna candidatura sia stata ammessa, il Consigliere rappresentante dei Giovani è cooptato con la seguente procedura:
- dopo la sua proclamazione, ed entro dieci giorni, il neo Presidente Nazionale convoca i Consiglieri rappresentanti regionali dei Giovani C.R.I. La riunione deve svolgersi non prima di quindici giorni dalla sua convocazione;
 - i Consiglieri rappresentanti regionali dei Giovani C.R.I. propongono il nominativo del Consigliere rappresentante nazionale dei Giovani. Il Consigliere deve, in ogni caso, possedere i requisiti di età ed anzianità di servizio previsti dallo Statuto. Nel caso di pluralità di candidature, i presenti deliberano a voto segreto;
 - il Consiglio Direttivo nazionale fa proprie le risultanze del consesso così convocato e costituito e provvede alla cooptazione del Consigliere rappresentante nazionale dei Giovani, dandone comunicazione ai Presidenti dei Comitati Regionali, ai Presidenti di tutti i Comitati C.R.I. istituiti ed ai relativi Consiglieri rappresentanti dei Giovani. Tale nomina ha una durata di un anno, termine entro il quale vanno nuovamente indette le elezioni.
- 45.3 Qualora la riunione di cui al comma precedente vada deserta, il Consiglio Direttivo coopta comunque, e previo assenso dell'interessato, un socio in possesso dei requisiti di età e di anzianità associativa previsti dallo Statuto. Tale nomina ha una durata di un anno, termine entro il quale vanno nuovamente indette le elezioni.

Sezione III – Svolgimento della consultazione

46. INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE E OPERAZIONI PRELIMINARI

- 46.1 L'Ufficio elettorale nazionale, oltre a svolgere le funzioni attribuite dal Regolamento, assolve altresì alla funzione di Seggio elettorale.
- 46.2 Il Seggio elettorale ha sede presso il Comitato Nazionale o presso altra sede all'uopo individuata. Laddove sia possibile, il Comitato mette a disposizione locali posti al piano terra o comunque tali da garantire l'espressione del voto anche a soci diversamente abili.
- 46.3 Lo svolgimento delle operazioni preliminari, nonché le modalità di insediamento del Seggio, sono regolate dalle disposizioni di cui al precedente art. 14, commi dal 3 a 8, in quanto compatibili.

47. OPERAZIONI DI VOTO

- 47.1 Le modalità di svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione degli organi statuari del Comitato Nazionale sono regolate dalle disposizioni di cui al precedente articolo 15, in quanto compatibili.

48. ESPRESSIONE DEL VOTO

- 48.1 Gli elettori ricevono una sola scheda autenticata, utile per l'elezione del Presidente Nazionale e dei Consiglieri Nazionali, ovvero del Consigliere Rappresentante Nazionale dei Giovani, a seconda dell'elettorato di appartenenza.
- 48.2 Le modalità di espressione del voto sono regolate dalle disposizioni di cui al precedente articolo 16, commi dal 3 al 10, in quanto compatibili.

49. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- 49.1 Le modalità di chiusura delle operazioni di voto e di svolgimento delle operazioni di scrutinio sono



regolate dalle disposizioni di cui al precedente articolo 17, in quanto compatibili.

50. VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

50.1 Le modalità di verbalizzazione delle operazioni elettorali sono regolate dalle disposizioni di cui al precedente articolo 18, in quanto compatibili, salvo quanto infra disposto.

50-BIS SVOLGIMENTO TELEMATICO DELLA CONSULTAZIONE

50-bis.1 Ai sensi dell'art. 33.2 dello Statuto dell'Associazione ed in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 46, 47, 48, 49 e 50, l'elezione del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale può avvenire anche con modalità telematiche da remoto. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 18-bis.

50-bis.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale autorizza il Presidente Nazionale a disporre nel provvedimento di indicazione delle elezioni che le stesse si svolgano con le modalità descritte al comma precedente.

51. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

51.1 Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, salvo quando previsto dall'articolo precedente, il Presidente del Seggio elettorale consegna al Segretario Generale, affinché si predisponga l'archiviazione degli atti:

- a. il verbale delle operazioni elettorali;
- b. il prospetto di scrutinio;
- c. un plico sigillato contenente le schede scrutinate;
- d. un plico sigillato contenente le schede vidimate ma non utilizzate.

52. RICORSI AVVERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

52.1 Il socio interessato può presentare ricorso motivato contro l'esito delle elezioni all'Ufficio elettorale nazionale.

52.2 A pena di decadenza, il ricorso deve essere presentato, a mano o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato Nazionale, entro tre giorni dall'affissione del verbale delle operazioni elettorali a cura del Seggio elettorale.

52.3 A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto e deve contenere l'indicazione dei recapiti cui ricevere comunicazioni.

52.4 L'Ufficio elettorale nazionale decide definitivamente entro tre giorni dalla presentazione del ricorso; in caso di mancata decisione entro il termine, il ricorso si intende respinto. L'Ufficio elettorale nazionale dà notizia del ricorso anche al controinteressato, fissando un termine per la presentazione di osservazioni.

Sezione IV – Proclamazione degli eletti e fasi successive alla votazione**53. PROCLAMAZIONI DEGLI ELETTI**

53.1 I candidati alle cariche di Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale e Consigliere rappresentante nazionale dei Giovani sono proclamati eletti dall'Ufficio elettorale Nazionale secondo le modalità di cui al precedente art. 21, in quanto compatibili. Il verbale di proclamazione è trasmesso a tutti i Comitati istituiti sul territorio nazionale.

**54. SURROGA DEI CONSIGLIERI ED ELEZIONI SUPPLETIVE**

- 54.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere nazionale, il Presidente nazionale informa immediatamente l'Ufficio elettorale nazionale. L'Ufficio elettorale nazionale provvede alla proclamazione del primo dei candidati Consiglieri non eletti, secondo l'ordine di lista. Laddove, in caso di subentro del primo Consigliere non eletto, il Consiglio Direttivo risultante sia composto da persone dello stesso genere, l'Ufficio elettorale nazionale proclama il primo Consigliere non eletto di genere diverso.
- 54.2 In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nazionale e di impossibilità di subentro, per esaurimento della lista dei non eletti, tenuto anche conto dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio di genere, il Presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono regolarmente in carica, ed il Presidente nazionale procede immediatamente all'indizione di nuove elezioni limitatamente al Consigliere mancante. Il Consiglio, così completato nella sua composizione, rimane in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.
- 54.3 In ogni caso, i Consiglieri subentrati o eletti con una tornata suppletiva rimangono in carica per la rimanente porzione di mandato del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 54.4 Non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 54.5 Si procede a scioglimento del Consiglio e nuove elezioni nel caso in cui si dimettano contemporaneamente tre Consiglieri (considerando tra questi anche il Consigliere rappresentante nazionale dei Giovani), e non sia possibile alcun subentro. In tal caso, le funzioni di Presidente nazionale sono esercitate dal collegio di cui all'articolo 34.4. dello Statuto.
- 54.6 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Consigliere rappresentante nazionale dei Giovani, si procede a nuove elezioni limitatamente a tale carica, applicando in analogia le disposizioni del presente Regolamento. Il Consigliere eletto con la tornata suppletiva rimane in carica per la rimanente porzione di mandato del Consiglio Direttivo.
- 54.7 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente Nazionale, si procede all'indizione di nuove elezioni dell'intero Consiglio Direttivo Nazionale, da tenersi entro centoventi giorni. Nelle more, il Vice Presidente Nazionale vicario ed il Consiglio Direttivo Nazionale uscenti rimangono regolarmente in carica.



TITOLO VI – UFFICI ELETTORALI

55. UFFICI ELETTORALI

- 55.1 A ciascun livello è istituito un Ufficio elettorale, la cui composizione e le cui procedure sono ispirate a terzietà ed imparzialità.
- 55.2 Ai componenti degli Uffici elettorali, così come i membri dei Seggi elettorali, a qualsiasi titolo e con qualsiasi incarico, non è dovuto compenso di alcun genere, neppure sotto forma di gettone di presenza.

56. UFFICIO ELETTORALE LOCALE

- 56.1 L'Ufficio elettorale locale è istituito con provvedimento del Presidente Regionale, entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni. Il provvedimento di nomina è trasmesso al Presidente del Comitato C.R.I. interessato dalla consultazione ed all'Ufficio elettorale regionale.
- 56.2 L'Ufficio elettorale locale è composto da:
- un Presidente, esterno al Comitato, e designato dal Presidente regionale tra i soci di uno dei Comitati della regione o della provincia autonoma, preferibilmente in possesso di specifiche competenze giuridiche;
 - due scrutatori e un segretario, scelti tra i soci del Comitato, sentito il Presidente di Comitato.
- 56.3 I soci componenti, titolari e supplenti, dell'Ufficio elettorale locale devono essere maggiorenni all'atto della nomina e devono espressamente rinunciare a candidarsi alle elezioni per le cariche associative del Comitato interessato dal procedimento elettorale.
- 56.4 Qualora uno dei componenti titolari dell'Ufficio elettorale locale rinunci all'incarico per gravi e giustificati motivi, la sua sostituzione è disposta con atto del Presidente regionale.
- 56.5 Qualora uno scrutatore o il segretario, per qualsiasi motivo, non si presentino all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale locale in Seggio elettorale, oppure alla ripresa delle attività del Seggio nel giorno stabilito per la votazione, la loro sostituzione è disposta dal Presidente del Seggio elettorale, il quale informa tempestivamente il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale. La sostituzione del Presidente del Seggio, nelle medesime circostanze, è disposta dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale.
- 56.6 L'Ufficio elettorale decide con maggioranza di due terzi dei propri componenti; il Segretario non partecipa ad eventuali votazioni.

57. UFFICI ELETTORALI REGIONALI O DI PROVINCIA AUTONOMA

- 57.1 L'Ufficio elettorale regionale è istituito con provvedimento del Presidente Nazionale, entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni. Il provvedimento di nomina è trasmesso al Presidente del Comitato regionale C.R.I. interessato dalla consultazione ed all'Ufficio elettorale nazionale.
- 57.2 L'Ufficio elettorale regionale è composto da:
- un Presidente, designato dal Presidente Nazionale, in possesso di specifiche e comprovate competenze giuridiche;
 - due scrutatori e un segretario, scelti tra i soci dei Comitati istituiti nella regione, sentito il Presidente Regionale.
- 57.3 I soci componenti, titolari e supplenti, dell'Ufficio elettorale regionale devono essere maggiorenni all'atto della nomina e devono espressamente rinunciare a candidarsi alle elezioni per le cariche associative di tutti i Comitati istituiti nella regione ed interessati dal procedimento elettorale.
- 57.4 Qualora uno dei componenti titolari dell'Ufficio elettorale regionale rinunci all'incarico per gravi e giustificati motivi, la sua sostituzione è disposta con atto del Presidente nazionale.
- 57.5 Qualora uno scrutatore o il segretario, per qualsiasi motivo, non si presentino all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale regionale in Seggio elettorale, oppure alla ripresa delle attività del Seggio nel giorno stabilito per la votazione, la loro sostituzione è disposta dal Presidente del Seggio elettorale, il



quale informa tempestivamente il Presidente dell'Ufficio elettorale nazionale. La sostituzione del Presidente del Seggio, nelle medesime circostanze, è disposta dal Presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

57.6 L'Ufficio elettorale decide con maggioranza di due terzi dei propri componenti; il Segretario non partecipa ad eventuali votazioni.

58. UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

58.1 L'Ufficio elettorale nazionale è istituito con provvedimento del Presidente Nazionale, entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni.

58.2 L'Ufficio elettorale nazionale ha il compito di dirimere eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici, nonché di fornire chiarimenti interpretativi relativamente all'applicazione della normativa regolante le elezioni. L'Ufficio elettorale nazionale espleta altresì tutte le competenze ad esso attribuite dal presente Regolamento.

58.3 L'Ufficio elettorale nazionale è composto da:

- a. un Presidente, prescelto tra le categorie dei magistrati, degli avvocati dello Stato, dei notai o degli avvocati del libero foro, anche in quiescenza;
- b. quattro scrutatori, prescelti tra gli avvocati del libero foro, anche in quiescenza, ad uno dei quali viene affidata la supplenza del Presidente in caso di assenza o impedimento;
- c. un ufficio di segreteria.

58.4 I soci componenti, titolari e supplenti, dell'Ufficio elettorale nazionale devono essere maggiorenni all'atto della nomina e, se soci, devono espressamente rinunciare a candidarsi alle elezioni per tutte le cariche associative.

58.5 Qualora uno dei componenti titolari dell'Ufficio elettorale nazionale rinunci all'incarico per gravi e giustificati motivi, la sua sostituzione è disposta con atto del Presidente nazionale.

58.6 Qualora uno scrutatore o il segretario, per qualsiasi motivo, non si presentino all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale nazionale in Seggio elettorale, oppure alla ripresa delle attività del Seggio nel giorno stabilito per la votazione, la loro sostituzione è disposta dal Presidente del Seggio elettorale.

58.7 L'Ufficio elettorale nazionale delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti dell'ufficio di segreteria non partecipano alle decisioni dell'Ufficio.

59. POTERE SOSTITUTIVO

59.1 Ove il Presidente di Comitato ovvero l'Ufficio elettorale in carica non pongano in essere adempimenti elettorali al cui esperimento si debba procedere con immediatezza, il Presidente o l'Ufficio elettorale del livello sovraordinato, ciascuno per quanto di sua competenza, agisce in sostituzione o nomina un Commissario ad acta.

59.2 È, in ogni caso, fatta salva la potestà ispettiva e sostitutiva del Comitato Nazionale.

60. COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE

60.1 La Commissione elettorale nazionale è formata da cinque membri eletti dall'Assemblea Nazionale, con mandato quadriennale.

60.2 La Commissione elettorale nazionale ha compiti di supervisione e controllo sulla correttezza dei procedimenti elettorali e della puntualità nell'indizione delle elezioni a tutti i livelli. A tal fine, la Commissione relaziona a cadenza annuale nella seduta ordinaria dell'Assemblea Nazionale della C.R.I.

60.3 La Commissione elettorale nazionale designa al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente e, nelle sue attività, è supportata dal Segretario Generale.

60.4 Ai componenti la Commissione elettorale nazionale non è dovuto compenso di alcun genere, neppure sotto forma di gettone di presenza.



61. TUTELA DEI DATI PERSONALI

- 61.1 Gli Uffici elettorali a tutti i livelli, i seggi costituiti nonché gli organi amministrativi dei Comitati C.R.I. assicurano la più ampia tutela dei dati personali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle normative vigenti all'interno della C.R.I.
- 61.2 Laddove l'espletamento delle consultazioni elettorali con le modalità di cui agli artt. 18-*bis*, 34-*bis* e 50-*bis* richieda il conferimento di dati personali degli elettori e/o dei candidati a soggetti esterni all'Associazione, il titolare del trattamento dei dati personali della Croce Rossa Italiana provvede ad assicurare adeguata informativa agli elettori ed ai candidati medesimi, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore.
- 61.3 Il conferimento dei dati a soggetti esterni avviene nella misura e per il tempo strettamente necessari allo svolgimento delle consultazioni.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

62. ENTRATA IN VIGORE

- 62.1 Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore all'atto della sua approvazione e si applica a tutti gli organi costituiti ed ai procedimenti elettorali, anche in corso.
- 62.2 In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 6.1, le elezioni degli organi statutari dei Comitati C.R.I. di cui al presente regolamento, i cui mandati terminano entro il mese di aprile 2024, si svolgono nel mese di maggio dello stesso anno. L'indizione delle elezioni avviene, secondo le prescritte modalità, entro il mese di febbraio. I Consigli Direttivi uscenti restano in carica fino al termine delle procedure elettorali, unicamente per il disbrigo degli affari correnti.



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>Data della delibera dell'Assemblea Nazionale</i>		
0	22 ottobre 2016	<i>Approvazione</i>
1	30 novembre 2019	<i>Prima revisione</i>
2	30 dicembre 2020	<i>Seconda revisione</i>
3	16 dicembre 2023	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>